



# DELIBERA ANAC N.73 DEL 17 GENNAIO 2024 - GARE D'APPALTO: NON POSSONO ESSERCI PENALI SE NON PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

*Posted on 4 Marzo 2024*



---

Category: [Opere pubbliche](#)

## **DELIBERA ANAC, 17 GENNAIO 2024, N. 73**

Con la Delibera in esame, **L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, ha affermato che *"... in una gara d'appalto non può essere prevista una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell'opera rispetto al budget preventivamente stimato dall'amministrazione. **Nell'ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall'inadempimento della prestazione.** Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell'esecuzione della prestazione"*.

L'**Autorità**, affronta la questione, richiamando sia l'**art. 1382 del Codice civile**, secondo cui la clausola penale è *"la clausola con cui si conviene il pagamento di una somma di denaro/l'esecuzione di una determinata prestazione in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, producendo l'effetto di limitare il risarcimento della prestazione oggetto del contratto"*, sia la giurisprudenza amministrativa che riconosce alla clausola penale una funzione sanzionatoria comminando, in caso di inadempimento, una pena 'privata', in funzione di coercizione all'esatto adempimento (*ex multis*: Consiglio di Stato n. 6094/2014).

Alla luce delle superiori disposizioni e orientamenti giurisprudenziali, con riferimento specifico ai contatti pubblici, l'**Autorità** ha, quindi, affermato che *"...il Codice appalti dispone l'applicazione delle penali a carico dell'esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. In particolare, la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso, e viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"*

Pertanto, secondo l'**ANAC**, *"... il connotato essenziale della clausola penale sia nei contratti pubblici, sia nel Codice civile"* è dato *"...**dall'inadempimento**, essendo legata, la prima, al ritardo nell'esecuzione della prestazione contrattuale, mentre la norma civilistica fa menzione, in senso più ampio, all'inadempimento o ritardo nell'adempimento. ...La penale, dunque, non è configurabile qualora sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile all'obbligato, costituendo, in tale ultima ipotesi, una condizione o clausola atipica che può essere introdotta dall'autonomia contrattuale delle parti, ma resta inidonea a produrre gli effetti specifici stabiliti dal legislatore per la clausola penale"*.

